

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento della Funzione Pubblica

COMMISSIONE DI STUDIO
SULLA RIFORMA DELLA FORMAZIONE PUBBLICA

**Rapporto sulla riforma della formazione pubblica
e sulla attuazione dell'articolo 1, commi 580-586, della Legge
finanziaria per il 2007**

I

La “Commissione per la riforma del sistema di formazione del personale delle Pubbliche Amministrazioni e le relative strutture”, composta dal sottoscritto e dai proff: Luisa Torchia, Vincenzo Cerulli Irelli, Gianfranco d’Alessio, Massimo Marrelli e Valeria Termini, è stata istituita dal ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione Luigi Nicolais con decreto dell’11 luglio 2006. Nel mese di gennaio del 2007 essa, mantenendo invariata la sua composizione, è stata trasformata in “Commissione per l’attuazione delle disposizioni sulla riforma del sistema di formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni previste dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007)”, con il compito di “predisporre un rapporto al Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione recante proposte per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 580, 581, 582, 583, 584 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria 2007, ai sensi di quanto previsto dal comma 585 della citata legge”.

Nella prima fase dei suoi lavori, sulla base degli indirizzi impartiti dal Ministro, la Commissione ha analizzato lo stato e i problemi del sistema della formazione dei dirigenti e dipendenti pubblici in Italia, ha identificato i modelli stranieri più agevolmente confrontabili con quello italiano, e ha definito le linee generali di un progetto di riforma del sistema della formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Tale progetto è stato sintetizzato in forma normativa nello schema di provvedimento legislativo riportato nell’allegato A, approvato dalla Commissione di studio all’unanimità.

In estrema sintesi, le conclusioni raggiunte dalla Commissione, in questa prima fase dei suoi lavori, possono essere così riassunte:

1. **Troppe strutture** si occupano oggi in Italia di reclutamento e formazione pubblica, con sovrapposizioni, sprechi e scarsa efficienza. Occorre **unificarle** o, ove non sia opportuno o possibile farlo, distinguerne e definirne con chiarezza le missioni.
2. Lo Stato deve **ridurre il perimetro** del suo intervento nella **gestione diretta di attività formative**: dovrebbe occuparsi *direttamente* solo del reclutamento e della formazione dei **dirigenti** dello Stato (e a richiesta, dei dirigenti delle Regioni e degli enti locali), mediante una Scuola di eccellenza (sul modello della francese *Ecole Nationale de l'Administration*, o della tedesca *Bundesakademie für öffentliche Verwaltung*). Per il resto, le amministrazioni pubbliche dovranno avvalersi di soggetti formativi, pubblici e privati, dotati di adeguata competenza ed esperienza, scelti con procedure **competitive**. Tra i compiti della istituenda agenzia della formazione vi dovrà essere dunque l'**accreditamento** delle istituzioni formative, e la verifica dei loro standards qualitativi. L'attività di accreditamento è da una parte necessaria per evitare la attuale proliferazione di attività formative di infima qualità; ma, dall'altra, essa presuppone la autolimitazione sopra accennata: in tanto la Scuola (o Agenzia) nazionale potrà svolgere in modo imparziale la funzione di soggetto accreditante in quanto non si trovi a competere sul mercato con i soggetti accreditati.
3. Come nell'Università didattica e ricerca non possono essere separate, così la formazione dei dirigenti non può essere separata dalla ricerca, né dalla sperimentazione e dallo sviluppo dell'innovazione amministrativa: occorre infatti rifornire le amministrazioni di giovani dirigenti innovativi e moderni, capaci di innescare i processi di reingegnerizzazione dei servizi pubblici che le tecnologie digitali e le nuove tecniche gestionali rendono possibili. Dunque **la ricerca, la sperimentazione e lo sviluppo delle innovazioni amministrative** costituiscono parte essenziale della missione della Agenzia.
4. La **missione** della Agenzia o (Scuola) nazionale comprenderà dunque, oltre al reclutamento e alla formazione dei dirigenti dello Stato (e delle Regioni ed enti locali che lo richiedano), una serie di **compiti al servizio di tutto il sistema formativo**, quali: a)analisi, elaborazione e sviluppo delle metodologie formative; b)raccolta, sviluppo e trasferimento delle migliori pratiche formative; c)ricerca, sperimentazione e trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto delle pubbliche amministrazioni; d)accreditamento delle strutture di formazione; e)cooperazione europea ed internazionale in materia di formazione e innovazione amministrativa; f)supporto, consulenza e assistenza alle amministrazioni pubbliche nello sviluppo e trasferimento di modelli innovativi, nella sperimentazione dei prototipi applicativi nella attuazione delle riforme, nell'analisi dei fabbisogni formativi, nella definizione dei programmi formativi; g)coordinamento delle strutture pubbliche operanti un materia di formazione dei dipendenti pubblici.
5. Nell'esperienza dell'ENA, importante è la formazione di dirigenti delle **amministrazioni straniere** (più di cento all'anno): frequentando essi seminari e

stages insieme ai giovani neodirigenti delle amministrazioni francesi, si stabiliscono con loro rapporti di colleganza e di amicizia molto utili per il successo delle iniziative di politica europea e internazionale della Francia. Con modesto impegno di risorse, un'attività simile dovrebbe essere assicurata dalla Scuola italiana, privilegiando i Paesi indicati a tal fine dal Governo (Est Europa, Mediterraneo, America Latina?). Considerazioni analoghe valgono per le attività di collaborazione nel trasferimento e sperimentazione di innovazioni che l'ENA svolge all'estero in convenzione con amministrazioni straniere (in alcuni casi, anche in joint venture con il Formez, o con la SSPA, o con la SSEF o con la SSAI).

6. Il prestigio dell'ENA deriva anche dal fatto che essa rappresenta **il canale di accesso a tutte** le più prestigiose carriere pubbliche, eccetto quelle militari e di polizia (ma comprese la diplomazia e le prefetture e, in Francia, anche le magistrature amministrative): i concorsi annuali per l'ammissione alle *promotions* annuali sono assai severi e selettivi, anche perché vi partecipano così tutti coloro che vogliono accedere agli incarichi di vertice delle amministrazioni pubbliche (anzi di tutto il sistema istituzionale, salvi gli incarichi di natura politica). In Italia, ogni amministrazione ha invece le sue Scuole o quanto meno i suoi concorsi (spesso riservati agli impiegati della stessa amministrazione, con processi di selezione assai poco selettivi). Occorre dunque, con una semplice disposizione normativa, stabilire anche in Italia, per i dirigenti dello Stato, **l'unicità della selezione e della formazione iniziale**, affidata alla Scuola nazionale, garantendone nel contempo **l'imparzialità, il rigore, e la selettività**. Si può fare eccezione, oltre che per le carriere militari e di polizia, per le magistrature amministrative e, se proprio necessario, per le carriere prefettizie e diplomatiche (corpi speciali non contrattualizzati).
7. Per ottenere i predetti risultati, appare necessario **fondere nella Scuola (o nell'Agenzia)** nazionale le diverse Scuole esistenti, nonché il Formez, o quanto meno, il settore del Formez che si occupa di ricerca, e di sperimentazione e sviluppo dell'innovazione amministrativa. Se si decide di fare eccezione per le Scuole dell'Interno e per l'Istituto diplomatico, occorrerebbe prevedere con esse una struttura di coordinamento, intesa a realizzare le opportune sinergie. In questa ipotesi, non si incontrerebbero problemi di bilancio: la somma delle **dotazioni** oggi previste per le sole SSPA, SSEF e Formez supera la dotazione assegnata dai bilanci francese e tedesco all'ENA e alla Bundesakademie für öffentliche Verwaltung..
8. Nel **board** della Scuola (o Agenzia) nazionale dovrebbero essere presenti esperti designati dal **sistema delle autonomie locali**. La scuola è infatti al servizio dell'intero sistema della formazione dei dipendenti pubblici (*sopra*, n. 4), ancorché provveda direttamente alla formazione dei soli dirigenti dello Stato. Se la Scuola Superiore delle Amministrazioni Locali (che oggi forma i soli segretari comunali e provinciali) evolverà verso una Scuola dell'Alta dirigenza locale (come nell'esperienza francese), l'Agenzia si interfacerà con la stessa, per realizzare le opportune sinergie.

9. Nel **board** della Scuola (o Agenzia) nazionale dovrebbero essere presenti esperti designati dalle **parti sociali**, in rappresentanza degli interessi degli utenti delle pubbliche amministrazioni: servirebbero a far pesare le ragioni dei destinatari delle prestazioni e dei servizi pubblici, i più interessati a una amministrazione moderna e efficiente.
10. Come nelle ricordate esperienze straniere, la Scuola nazionale **non dovrà essere una brutta copia di una facoltà universitaria. Non avrà docenti stabili**, ma un autorevole comitato scientifico (di italiani ma soprattutto di stranieri), un ampio e qualificato staff di **esperti** di formazione e di innovazione amministrativa, e un corpo di **tutors**: La Scuola organizzerà **seminari** di approfondimento con i migliori esperti italiani e stranieri (chiamati per i giorni del seminario), e **stages** presso amministrazioni pubbliche, istituzioni internazionali, imprese private, dovunque si possa fare esperienza di sperimentazioni innovative e di buone pratiche di organizzazione, gestione, produzione di beni e servizi pubblici o di utilità pubblica. I **tutors** seguiranno gli allievi nei seminari e negli stages.

II

Le conclusioni raggiunte dalla Commissione, nella prima fase dei suoi lavori, sono state esposte al Presidente del Consiglio dal Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella P.A. e dal presidente della Commissione il 24 ottobre 2006. All'incontro erano presenti anche il ministro dell'Interno e il Sottosegretario alla Presidenza Enrico Letta.

Nella riunione le proposte della Commissione furono sostanzialmente accolte, con alcune precisazioni e integrazioni. In particolare:

a) è stata condivisa la valutazione della Commissione circa la opportunità di **fondere** nella nuova Agenzia (o Scuola) le Scuole esistenti, e *in primis* la Scuola superiore della P.A. e la Scuola superiore dell'Economia e delle Finanze, con l'eccezione delle Accademie militari e delle Scuole di Polizia, Guardia di Finanza, Corpo forestale dello Stato, CC e Guardie carcerarie (escluse anche dall'ENA); un'eccezione è stata ipotizzata anche per l'Istituto diplomatico e per la Scuola superiore dell'Interno sia pure senza giungere a una decisione definitiva: il ministro Amato, in particolare, ha proposto di conservarne l'autonomia prevedendo tuttavia l'istituzione presso la Scuola (o Agenzia) nazionale di un organismo di coordinamento che eviti duplicazioni, costruisca sinergie, assicuri la messa in comune delle risorse e un loro uso razionale e garantisca la collaborazione nelle attività internazionali.

b) quanto al **Formez**, prevalse la proposta, avanzata dal ministro Nicolais e integrata dal dott. De Giovanni, di scorporare e fondere nella Agenzia le sole strutture e risorse umane e finanziarie dedicate ad attività rientranti nella missione della nuova Agenzia nazionale, conservando per il resto l'autonomia dell'organismo. Si convenne dunque sull'ipotesi di uno scorporo dei "rami d'azienda" del Formez che si occupano di ricerca sulle pubbliche amministrazioni, di raccolta, sperimentazione e sviluppo dell'innovazione amministrativa, e di cooperazione internazionale in materia di formazione e innovazione amministrativa. Tale soluzione apparve preferibile rispetto all'ipotesi, avanzata dalla Commissione di studio, di una integrale confluenza del Formez

nella Agenzia nazionale. Se è vero infatti che il Formez svolge oggi una parte dell'attività di ricerca e di sperimentazione e sviluppo dell'innovazione amministrativa, è vero anche che tale attività impiega solo una frazione delle risorse umane del Formez, per il resto impegnate in attività di vario genere, non riconducibili alla missione della Agenzia.

c) Quanto agli **strumenti legislativi**, si convenne che l'ipotesi di un disegno di legge, astrattamente preferibile, avrebbe comportato tempi lunghi e il rischio di difficoltà di approvazione al Senato: si tratta infatti di riorganizzare e fondere strutture che negli anni passati hanno rappresentato uno degli strumenti privilegiati per il collocamento di portaborse e clienti di una buona parte del ceto politico. E' evidente che, nella ristrutturazione che la attuazione del progetto implica, diversi di questi potrebbero vedere il loro incarico non rinnovato. Prevalse dunque l'idea di un **emendamento alla Legge finanziaria**, da introdurre nel corso del suo iter al Senato. e si convenne che il **testo** dell'emendamento sarebbe stato, salvo marginali ritocchi, quello già diramato ai primi di ottobre dall'Ufficio legislativo del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella P.A., predisposto dalla Commissione di studio (vedi Allegato A).

A nome della Commissione, il sottoscritto, in un promemoria del successivo 26 ottobre, indirizzato al Presidente del Consiglio, al Ministro dell'Interno, al Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella P.A., e al Sottosegretario alla Presidenza, rilevato che gli indirizzi concordati nella riunione di Palazzo Chigi accoglievano sostanzialmente il progetto della Commissione, richiamava tuttavia l'attenzione dell'Autorità di governo su alcune questioni dirimenti e decisive per il successo della riforma, sintetizzandole nel seguente modo:

1. **“Lo scorporo del Formez.** L'identificazione delle attività e delle risorse umane e finanziarie da conferire alla Agenzia non sarà semplice. Occorre identificare una procedura (anche in contraddittorio) che garantisca l'effettiva confluenza nella Agenzia (o Scuola) delle risorse umane e finanziarie che oggi operano nei settori appartenenti alla missione propria della stessa. E' poi evidente che una parte cospicua dello stanziamento di Tabella C, oggi destinato al Formez, deve in realtà ritenersi destinato al finanziamento della attività di ricerca e di sviluppo dell'innovazione, che si fa con risorse prevalentemente pubbliche, mentre le restanti attività del Formez sono finanziate sulla base di convenzioni con le amministrazioni interessate o utilizzando fondi europei.
2. **“La confluenza della SSEF.** Per il personale del MEF non valgono le ragioni che possono giustificare il mantenimento dell'autonomia della Scuola dell'Interno e dell'Istituto diplomatico (corpi speciali non contrattualizzati). Peraltro, le risorse umane, finanziarie e strumentali della SSEF appaiono decisive al fine del successo della operazione di ristrutturazione del sistema formativo”.
3. **“Le strutture logistiche.** Le odierne strutture della SSPA sono largamente inadeguate ai compiti attuali, dunque lo sarebbero ancor di più a fronte dei nuovi compiti dell'Agenzia. Appare pertanto necessario approfondire modalità

e condizioni di un avvalimento di strutture logistiche di altre Scuole, come la SSAI, avvalimento peraltro prospettato dal Ministro dell'Interno”.

4. **“La fattibilità.** Due punti sembrano al riguardo decisivi – si sottolineava nel promemoria. *“a.* Il progetto è **irrealizzabile** senza la confluenza nella nuova Agenzia (o Scuola) della SSPA, della SSEF e dei rami di azienda del Formez sopra indicati. In mancanza, meglio rinunciare. *b.* Decisivi sono anche i **tempi**. In tempi lunghi si rischia il degrado di strutture già molto dequalificate. Anche per questo la soluzione di un emendamento alla Legge finanziaria (o a un decreto-legge in itinere) appare preferibile”.

III

La **legge finanziaria per il 2007** (legge 27 dicembre 2006, n. 296) ai commi 580-586 dell'articolo 1, ha sostanzialmente accolto il progetto della Commissione, come sopra delineato, riprendendo letteralmente gran parte delle disposizioni dello schema di provvedimento legislativo da essa predisposto (e riprodotto nell' Allegato A). Ha in particolare totalmente accolto le proposte in materia di missione e compiti della Agenzia, di nuova disciplina del reclutamento dei dirigenti dello Stato, di ridefinizione del perimetro dell'attività formativa gestita direttamente dallo Stato, di valutazione e accreditamento degli organismi formativi, di assetto della governance della nuova Agenzia. Ha tuttavia apportato alcune significative modifiche ad altri punti del progetto.

Le modifiche di sostanza si riducono in realtà alle seguenti:

1. La legge finanziaria non ha accolto la proposta di sopprimere e far confluire tout court nell'Agenzia anche la **SSEF**, oltre che la SSPA. La SSEF è bensì inserita nell'Agenzia, ma come **struttura autonoma**, “mantenendo l'autonomia organizzativa e l'inquadramento del personale nell'Amministrazione dell'Economia e delle Finanze”.
2. In compenso, anche la **SSAI** e l'**Istituto diplomatico** sono state inseriti nell'Agenzia, parimenti “mantenendo autonomia organizzativa” e restando il relativo personale inquadrato nelle Amministrazioni dell'Interno e degli Esteri.
3. La struttura dell'Agenzia che così ne risulta è dunque una struttura di tipo **federativo**: con un corpo centrale, costituito dalla soppressa SSPA, dagli organi dell'Agenzia e dalle strutture addette ai servizi comuni e alle funzioni elencate nel comma 581, alimentate anche mediante la confluenza nell'Agenzia delle risorse e del personale provenienti dalla soppressione o dallo scorporo di strutture (o parti di strutture) aventi finalità identiche o analoghe a quelle predette; e con **tre strutture autonome**, che “fanno parte dell'Agenzia, che ne coordina l'attività”, ma mantengono autonomia organizzativa e separato inquadramento del loro personale nelle amministrazioni di appartenenza; nei confronti di queste strutture all'Agenzia sono attribuiti i “poteri necessari per assicurare la razionalizzazione delle loro attività, realizzare le sinergie possibili, e assicurare la gestione unitaria e coordinata delle relative risorse finanziarie” (comma 585, lett. *c*).

4. E' prescritto che da tutta la ristrutturazione del sistema della formazione dei dipendenti pubblici, che il Governo è incaricato di realizzare, derivi un **risparmio di spesa** di 3 ml. di euro nel 2007 e di 6 ml. di euro in ciascuno degli anni dal 2008 in poi.

Alla Commissione è risultato subito evidente che le modifiche apportate dalla Finanziaria al testo da essa originariamente proposto, mentre ne confermano gli obiettivi e gli strumenti, imponevano e impongono tuttavia **vincoli assai precisi e rigorosi** da rispettare nella fase della implementazione della riforma, pena il suo insuccesso. La struttura federativa limita infatti la possibilità di recuperare risorse tramite operazioni di ristrutturazione e razionalizzazione che dovranno in ogni caso rispettare l'autonomia organizzativa delle strutture autonome, in primis della SSEF (tanto che il prof. Marrelli, all'uopo incaricato dalla Commissione, ha stimato in non più di 1 milione di euro i risparmi che sarà possibile ricavare da tali operazioni di ristrutturazione); le singole strutture autonome dovranno continuare a svolgere le funzioni e i compiti (anche aggiuntivi rispetto alla *mission* dell'Agenzia) che le rispettive Amministrazioni richiedono loro, pena l'interruzione dei flussi di finanziamento ad esse attualmente assicurati dalle medesime. Ma risorse aggiuntive devono essere reperite, *in primis* per finanziare le nuove funzioni e compiti assegnati all'Agenzia dal comma 581 della legge finanziaria, e poi per realizzare il consistente risparmio previsto dal comma 586 della stessa legge.

L'unica via di uscita sembra consistere in una rigorosa attuazione del dettato del comma 585 lettera e, della legge stessa, che impone la soppressione delle strutture "aventi finalità identiche o analoghe a quelle elencate nel comma 581", con l'attribuzione all'Agenzia delle "relative attività e dotazioni umane, strumentali e finanziarie", e "lo scorporo e l'attribuzione all'Agenzia degli uffici e delle risorse dedicati o comunque impiegati, nel corso del 2006, alle attività di cui al predetto comma 581, nell'ambito di strutture o organismi non destinati alla soppressione in quanto svolgenti anche altre attività". Si tratta, al riguardo, come è evidente, innanzitutto di uffici e risorse del Formez.

IV

Nella seconda fase dei suoi lavori, da metà gennaio a metà marzo del 2007, la Commissione ha concentrato la sua attenzione – secondo le indicazioni ricevute dal Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella P.A. - sulla predisposizione di uno schema di regolamento per la attuazione dei commi 580-586 della legge finanziaria. Lo schema di Regolamento è contenuto nel paragrafo successivo. Approvato all'unanimità dalla Commissione, esso costituisce la parte essenziale di questo rapporto.

Nel redigerlo, la Commissione si è ispirata a criteri di **rigorosa coerenza con il dettato legislativo**. Di conseguenza, il testo non esprime il modello ideale di riforma della formazione pubblica che la Commissione sceglierebbe se fosse possibile ragionarvi *de jure condendo*. Dove invece il testo legislativo, peraltro abbastanza dettagliato, non conteneva indicazioni precise, la Commissione ha cercato di indicare soluzioni normative coerenti con il progetto originario.

Al solo fine di aiutare la lettura dello schema, si riportano di seguito alcune sommarie indicazioni illustrative.

1. **La natura, la missione, i compiti dell’Agenzia.** L’articolo 1 riproduce pressoché letteralmente il comma 580 della legge finanziaria. L’articolo 2, descrive in modo dettagliato, ma rigorosamente coerente con il testo legislativo, le funzioni e i compiti dell’Agenzia. Dove si tratta di compiti e funzioni già attribuiti alle strutture preesistenti, si è cercato di restare fedeli ai testi già vigenti. L’articolo 3 definisce il contenuto dell’attività di alta formazione, i profili specifici della formazione pubblica, la sua finalizzazione all’ammodernamento delle amministrazioni, il rapporto tra alta formazione e ricerca sviluppo e sperimentazione dell’innovazione amministrativa, i profili specifici della ricerca e della sperimentazione svolta dall’Agenzia e dalle sue strutture.

E’ il caso di sottolineare che, peraltro, la definizione dei compiti e delle funzioni dell’Agenzia contenuta nella legge finanziaria (e dunque nello schema di regolamento) è solo in parte innovativa. Così per es. già la normativa vigente (D.Lgs. 287/1999) stabilisce che la SSPA svolge attività di “reclutamento dei dirigenti”, di formazione “iniziale e permanente”, di “studio e ricerca”, di “consulenza e supporto tecnico” per la Presidenza del Consiglio, il Dipartimento della Funzione Pubblica e le altre amministrazioni pubbliche su “tematiche istituzionali, progetti di riforma e in materia di innovazione amministrativa”; e che di essa le stesse amministrazioni si avvalgono “per il coordinamento delle attività di formazione dei dipendenti pubblici, di promozione dell’innovazione amministrativa e di collaborazione con gli organismi formativi di altri Paesi”. Realmente nuova è dunque soprattutto la attività di valutazione e accreditamento delle strutture formative pubbliche e private.

2. **La Governance dell’Agenzia:** anche a questo riguardo le linee fondamentali sono tutte definite dalla legge istitutiva. Il **Comitato di indirizzo** (assimilabile, grosso modo, al Consiglio d’amministrazione) rappresenta gli *stakeholder* dell’Agenzia, individuati dal comma 585, lettera *d*, nel Governo, nelle istituzioni regionali e locali e nelle parti sociali. Esso è composto di esperti autorevoli e di altissimi funzionari. Esso ha competenza per le decisioni fondamentali concernenti l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia: adotta il regolamento di amministrazione e contabilità (soggetto al controllo del Dipartimento della Funzione Pubblica) e i regolamenti interni, espressione dell’autonomia organizzativa riconosciuta all’Agenzia dalla legge istitutiva; approva il piano strategico triennale e i suoi aggiornamenti annuali, i bilanci preventivi e consuntivi, la tabella organica dell’Agenzia.

Il Consiglio scientifico ha il compito di elaborare e proporre idee e progetti innovativi e di garantire il costante aggiornamento delle conoscenze, dei saperi e della capacità trasferite ai dirigenti pubblici. Esso è composto di esperti di competenza internazionalmente riconosciuta, designati dal Ministro per le

Riforme e le Innovazioni nella P.A., dalla Conferenza unificata, dalla CRUI, dall'International Institute of Administrative Sciences e dal Presidente dell'Agenzia.

Il Presidente dell'Agenzia ne ha la rappresentanza giuridica, presiede gli organi collegiali ed ha la competenza per gli atti non attribuiti ad altri organi o uffici dell'Agenzia. E' nominato con DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella P.A.

Nel coordinamento operativo delle attività dell'Agenzia il Presidente è affiancato dalla **Giunta esecutiva**, una sorta di *executive board* di cui fanno parte i direttori delle quattro scuole federate e i responsabili delle aree di lavoro dell'Agenzia. La Giunta non è "organo" dell'Agenzia, dunque non ha competenze esterne, ma i suoi poteri e compiti di gestione e coordinamento sono rilevanti: la sua composizione la rende infatti idonea a compiere le scelte fondamentali per il funzionamento di una struttura "federativa", comprendendo anche i responsabili delle strutture dotate di autonomia.

Sono sottratte alla competenza degli organi dell'Agenzia tutte le decisioni che attengono agli **emolumenti, compensi o indennità** dei titolari degli organi dell'Agenzia. Per alcuni si stabilisce espressamente la **gratuità** (Comitato di indirizzo, Giunta esecutiva). Per altri (Consiglio scientifico, Presidente, Comitato dei garanti), la competenza a determinarne l'ammontare è attribuita a un decreto del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella P.A. di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Viene previsto un tetto corrispondente agli emolumenti spettanti ai professori universitari di ruolo all'ultima classe di stipendio. Una disposizione tendente a dare un segnale politico e etico-civile: che questi incarichi non debbono essere ambiti per ragioni principalmente pecuniarie, ma per motivi ideali.

3. **I controlli.** Vigila sull'Agenzia la Presidenza del Consiglio e per essa il DFP. Lo schema di regolamento prevede poi che gli organi di **controllo interno**, costituiti ai sensi del D.Lgs. 286/1999 siano istituiti e disciplinati dal regolamento generale di amministrazione e contabilità dell'Agenzia, soggetto al controllo del DFP. Lo stesso regolamento disciplinerà composizione e compiti del Collegio dei revisori.

Rientriamo fin qui nello schema consueto della disciplina dei controlli sulle Agenzie. Riteniamo tuttavia che l'Agenzia della Formazione abbia una forte peculiarità. Mentre gran parte delle sue attività ne fanno a tutti gli effetti uno strumento di politiche pubbliche di competenza governativa (la politica della modernizzazione e dell'efficientamento delle amministrazioni pubbliche), essa ha tuttavia per legge due compiti che richiedono un rigoroso rispetto di principi di imparzialità e neutralità politica, che escludano pratiche o anche soltanto tentazioni di *spoils system*. Si tratta del reclutamento dei dirigenti dello Stato, e della valutazione e accreditamento degli organismi formativi pubblici e privati. Proponiamo che queste due attività siano sottoposte alla vigilanza di un **Comitato di tre garanti**, scelti con meccanismi *bipartisan* (designazione del

Presidente del Consiglio, *advice and consent* espresso dalle Commissioni parlamentari per gli Affari costituzionali a maggioranza dei due terzi). Al Comitato dei Garanti spetterà decidere sulla composizione delle Commissioni di concorso per l'accesso alla dirigenza pubblica e sui ricorsi contro l'esclusione o l'inclusione nell'elenco degli organismi formativi accreditati.

4. **Le Scuole.** Per l'erogazione diretta di attività formative, l'Agenzia opererà tramite la nuova Scuola Nazionale dell'Amministrazione Pubblica (SNAP), erede della SSPA, e tramite le esistenti SSEF, SSAI, e ISDI, attraverso la **messa in rete delle peculiari "vocazioni formative"** di ciascuna di esse, che saranno potenziate e valorizzate dal coordinamento dell'Agenzia.

Il regolamento delinea in modo chiaro un sistema basato su modelli formativi che privilegiano le **attività seminariali e i tirocinii** nelle amministrazioni, nelle organizzazioni internazionali e nelle aziende. Scompaiono dunque i docenti stabili e gli insegnamenti istituzionali, propri di una formazione universitaria (e, talora, postuniversitaria) che si deve dare per acquisita.

La struttura delle Scuole si articola dunque in: a) un Consiglio didattico che coopera con il Direttore nella programmazione e organizzazione delle attività didattico-scientifiche, dei seminari e dei tirocinii, b) un corpo di tutors, scelti per concorso con un limite di età a 35 anni, e c) un numero indefinito di docenti (accademici, esperti, alti funzionari italiani e stranieri) incaricati di specifiche attività seminariali, di norma di breve durata. Tutti con contratti a tempo determinato o a prestazione professionale. Per i docenti stabili della SSEF è previsto un ruolo ad esaurimento, nel quale potranno restare solo finché presteranno effettivamente servizio.

5. **Le altre strutture dell'Agenzia.** Per lo svolgimento delle attività e dei compiti dell'Agenzia non affidati alle Scuole, e per i servizi comuni, il regolamento prevede cinque uffici o servizi così distribuiti:

a) area per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione delle metodologie formative, la promozione e lo sviluppo della formazione a distanza, la valutazione dei fabbisogni formativi; la valutazione e l'accreditamento delle strutture formative pubbliche e private;

b) area per gli studi, le ricerche, lo sviluppo e la sperimentazione delle innovazioni amministrative;

c) area per la cooperazione europea e internazionale;

d) ufficio per gli affari generali, l'organizzazione e la gestione delle risorse umane e strumentali, le procedure di reclutamento dei dirigenti dello Stato e l'organizzazione delle relative attività;

e) ufficio per il coordinamento delle attività dell'Agenzia, le relazioni e gli eventi istituzionali, e la segreteria della presidenza e degli organi collegiali.

La Commissione si è a lungo interrogata sulla possibilità di ridurre ulteriormente il numero dei predetti uffici o servizi. In realtà, ciascuno di essi ha una sua forte e precisa specializzazione funzionale, e richiede dirigenti e personale dotati di peculiari competenze. Una ulteriore riduzione della

articolazione indicata potrebbe pregiudicare l'assolvimento dei compiti affidati all'Agenzia dalla legge istitutiva.

La Commissione ha a lungo discusso anche dell'opportunità di istituire la figura di un direttore generale, senza raggiungere un'opinione comune. La figura potrà comunque essere istituita dal regolamento generale di amministrazione e contabilità, approvato dal Comitato di indirizzo e sottoposto al controllo del DFP.

6. **Il personale.** Al fine di evitare interruzioni di continuità nelle attività in corso (tra le quali un corso-concorso per i dirigenti dello Stato), il nostro schema prevede che la tabella organica del personale dell'Agenzia sia provvisoriamente determinata dal Comitato di indirizzo entro i limiti fissati in precedenza per il solo personale della SSPA (trattasi del DPCM n. 207/1995, non più in vigore, ma ancora di fatto applicato, in mancanza di una nuova tabella organica). E' tuttavia evidente che tali limiti, adeguati ai compiti della sola SSPA, potranno risultare inadeguati a fronte dei nuovi compiti attribuiti dalla legge all'Agenzia. Si prevede che di conseguenza il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella P.A., di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze possa autorizzare un aumento di tali limiti, in misura non superiore al 25%, qualora il Comitato di indirizzo ne dimostri la necessità e la sostenibilità finanziaria. L'articolo 15 dello schema di regolamento disciplina poi le modalità di copertura degli organici (confermando le disposizioni in vigore per la SSPA), le modalità di inquadramento del personale proveniente da strutture soppresse o scorporate, le modalità di esercizio del diritto di opzione riconosciuto dalla legge al personale della ex-SSPA, e la mobilità del personale tra l'Agenzia e i dipartimenti della Presidenza del Consiglio.
7. **La definizione della missione degli organismi formativi nazionali.** La legge finanziaria, al comma 585, prevede che il Regolamento provveda all' "accorpamento delle strutture nazionali preposte a funzioni coincidenti o analoghe, con eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni" e alla "precisa indicazione delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura". Lo schema di regolamento provvede dunque alla definizione delle **missioni dell'Istituto diplomatico, della SSAI e della SSEF**: essa è stata effettuata con la collaborazione dei Direttori dei medesimi organismi (artt. 18, 19 e 20). Si tratta infatti di strutture federate nell'Agenzia e delle quali la legge istitutiva garantisce l'autonomia. La definizione della missione è largamente simile a quella prevista dalle normative vigenti, ma tiene conto dell'incardinamento nell'Agenzia, sia pure con salvezza dell'autonomia organizzativa e dell'inquadramento del personale nella amministrazione di provenienza. Per quanto concerne il **Formez**, la definizione della sua missione **deve**, a norma della legge istitutiva (peraltro coincidente sul punto con gli indirizzi approvati dal Presidente del Consiglio come sopra ricordato), essere preceduta dalla **scorporo** e dalla attribuzione all'Agenzia "degli uffici e delle risorse dedicati o comunque impiegati, nel corso del 2006, nelle attività di cui al

comma 581” della legge finanziaria (art. 1, comma 585, lettera e, della stessa legge). Secondo le indicazioni impartite dal Ministro, la Commissione si è avvalsa a tal fine della collaborazione del prof. Manfredi, con il quale il Presidente della Commissione ha avuto un lungo colloquio presenti il Capo di Gabinetto e il Capo dell’Ufficio legislativo del Ministro della Funzione Pubblica. La ripartizione delle funzioni e degli uffici tra Agenzia e Formez, e la conseguente definizione della missione del Formez, contenuta nell’articolo 18 dello schema di regolamento, riproduce esattamente la divisione di compiti concordata in quella occasione, e risulta coerente con il disposto della legge finanziaria.

In base ad essa dovranno passare dal Formez all’Agenzia le strutture e risorse comunque utilizzate nel corso dell’anno 2006 per le attività di:

- a. studio, ricerca, sviluppo, promozione e sperimentazione delle innovazioni amministrative;
- b. consulenza e assistenza alle amministrazioni dello Stato per l’attuazione delle riforme;
- c. diffusione della qualità nelle amministrazioni pubbliche e benchmarking;
- d. cooperazione internazionale, consulenza e assistenza alle amministrazioni di Stati stranieri per l’attuazione delle riforme;
- e. analisi dei fabbisogni formativi e certificazione delle attività formative.

La missione del Formez verrebbe invece ridefinita nei termini seguenti:

- a. fornisce assistenza alle amministrazioni regionali e locali per il supporto alle attività di promozione dello sviluppo economico e sociale dei territori e di cambiamento organizzativo connesse alla realizzazione di riforme e di piani e programmi nazionali e comunitari;
- b. realizza attività di cooperazione internazionale decentrata nel campo dell’assistenza alle amministrazioni regionali e locali anche attraverso la partecipazione a programmi nazionali, comunitari e internazionali;
- c. realizza attività di informazione e comunicazione pubblica, anche attraverso l’utilizzazione delle tecnologie telematiche e televisive, rivolte alle amministrazioni regionali e locali nonché ai cittadini e agli utenti dei servizi pubblici;
- d. svolge ulteriori attività di assistenza alle amministrazioni regionali e locali, affidate tramite convenzioni dal Dipartimento della funzione pubblica, da amministrazioni regionali e locali, o da loro associazioni, anche attraverso l’accesso a fondi nazionali, comunitari ed internazionali, con eventuale partecipazione a procedure concorsuali anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, nonché con le risorse derivanti dalle attività in convenzione con soggetti pubblici e privati.

8. Le strutture logistiche. La questione è affrontata dall’articolo 25. La Commissione ritiene che, nonostante l’attribuzione all’Agenzia di compiti e funzioni nuovi, ai sensi dell’articolo 1, commi 581 e 582, della legge finanziaria,

le strutture logistiche attualmente in uso alla SSPA, alla SSAI, e alla SSEF (quelle in uso all'ISDI non sono considerate, perché a stento sufficienti all'Istituto) dovrebbero potere essere sufficienti anche per allocare gli organi e gli uffici "orizzontali" dell'Agenzia. Ma a tal fine occorre: a) che venga confermata l'assegnazione in uso all'Agenzia e alle sue strutture autonome delle strutture logistiche, nessuna esclusa, attualmente allocate agli organismi che nell'Agenzia confluiscono, ancorché dotati di autonomia; b) che venga predisposto un rigoroso piano di razionalizzazione degli spazi e della logistica. Sembra consigliabile non affidare questo compito a una negoziazione fra l'Agenzia e le sue strutture autonome, ma prevedere una responsabilità ad hoc: proponiamo che vi provvedano il Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica e la Direttrice dell'Agenzia del Demanio, d'intesa fra loro. Ad essi spetterà anche, ove tale razionalizzazione non appaia sufficiente a risolvere il problema, reperire idonee soluzioni alternative.

9. **Le risorse finanziarie.** Si è trattato della parte più complessa e difficile del lavoro della Commissione. Come già si è accennato, la legge finanziaria impone **due vincoli**: finanziare tutte le attività dell'Agenzia, comprese le funzioni e i compiti nuovi, con risorse già destinate a tali attività; risparmiare sul complesso di queste risorse una somma non irrilevante. Ciò richiede **assoluto rigore** nel reperire e nell'assicurare all'Agenzia **tutte le risorse** effettivamente impiegate, attualmente, per il finanziamento delle attività che per legge saranno di sua competenza.

Da una parte si tratta di assicurare l'effettivo mantenimento e la confluenza nel bilancio dell'Agenzia delle risorse attualmente destinate al funzionamento delle strutture che in essa confluiscono o che ne fanno parte. Si tratta in tal caso tuttavia di una sorta di **partita di giro**, dal momento che occorrerà comunque assicurare che tali risorse vengano, in tutto o quasi, riassegnate alle strutture autonome, non potendosi scontare una diminuzione delle loro attività. Il testo prevede dunque al riguardo una sorta di norma sul **minimo garantito** alle strutture federate (art. 21, commi 5 e 6).

Dall'altra, occorre garantire che le risorse finora impiegate dalle amministrazioni dello Stato per le attività di reclutamento e formazione dei dirigenti, ormai tutte di competenza dell'Agenzia, vengano riservate alla medesima, almeno nella **misura minima, stabilita** nell'1% del monte salari **dai CCNL della dirigenza** e da diverse circolari del Ministro della Funzione Pubblica (il riferimento è ovviamente al solo monte-salari della dirigenza).

E' del tutto evidente (e peraltro è imposto dalla legge) che in questo quadro non si può prescindere dalla destinazione all'Agenzia di una parte rilevante del **finanziamento dello Stato al Formez**, stanziato dalla Tabella C della finanziaria. I compiti del Formez che debbono per legge essere trasferiti all'Agenzia sono infatti in larghissima misura compiti di competenza statale e per i quali appare appropriato un finanziamento a carico del bilancio dello Stato. Quelli che resteranno al Formez sulla base della ridefinizione della sua missione assorbono la quasi totalità delle attività attualmente finanziate sulla

base di convenzioni con le amministrazioni regionali o locali interessate o a carico di fondi europei.

La Commissione osserva, del resto, che, nel *Rapporto consuntivo sulle attività del Formez* dell'ottobre 2006, pubblicato dal medesimo organismo, l'incidenza del contributo statale sul valore totale della produzione del Formez risulta pari al 16% nel 2003, al 15% nel 2004 e al 15% nel 2005. Di conseguenza, lo scorporo dal Formez di uffici e personale "addetti o comunque impiegati" per le attività di competenza dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 1, comma 581, della legge finanziaria, dovrebbe comportare l'attribuzione all'Agenzia dell'intero contributo iscritto in tabella C se tali uffici e personale corrispondessero al 15% del totale del Formez, al 50% del contributo statale se tali uffici e personale corrispondessero al 7,5% del totale. Lo schema di regolamento si attesta su un **livello intermedio tra questi due estremi**, non avendo ad oggi ancora ricevuto il rapporto scritto promesso dal prof. Manfredi sulla cui base sarà possibile procedere ad una più esatta quantificazione della percentuale in questione.

In ogni caso, la Commissione sottolinea che, a norma di legge, sulla quota che resterà al Formez dovrà comunque operarsi una **riduzione proporzionale** all'entità della medesima, ai sensi dell'articolo 1, comma 586, della legge finanziaria, quale concorso al **risparmio** complessivo di spesa stabilito dalla medesima disposizione di legge.

La Commissione non può, in conclusione, non sottolineare che **la questione delle risorse finanziarie appare del tutto decisiva ai fini del successo della riforma**. Nella valutazione svolta per conto della Commissione dal prof. Marrelli si è ritenuto che, stante la struttura federale dell'Agenzia, le sinergie realizzabili possano consentire un recupero di risorse dell'ordine di non più di 1 milione di euro annui. A fronte di questa stima occorre considerare:

- che tra le nuove attività dell'Agenzia richiederà almeno di essere organizzato ex novo un servizio di valutazione, certificazione e accreditamento degli organismi formativi pubblici e privati;
- che, secondo le indicazioni del presidente del Consiglio, dovrà essere potenziata l'attività di cooperazione internazionale.
- che dovrà essere realizzato, complessivamente, un risparmio a regime di 6 milioni di euro all'anno.

Se al finanziamento delle attività dell'Agenzia e delle strutture autonome che ne fanno parte fossero sottratte, in violazione delle disposizioni dei commi 580-586 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, alcune delle risorse sopra indicate, e rigorosamente identificate negli articoli 22, 23 e 24 dello schema di regolamento proposto, non sarebbe dunque possibile finanziare le nuove funzioni e compiti assegnati dalla legge all'Agenzia, conseguire gli obiettivi di risparmio imposti dalla stessa legge finanziaria, e assicurare la continuità delle attività formative in essere. La riforma nascerebbe morta.

V

Testo normativo proposto dalla Commissione

Schema di regolamento per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi 580-586 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per il 2007)

INDICE

Articolo 1	<i>(Natura e missione)</i>
Articolo 2	<i>(Funzioni, compiti, sede dell'Agenzia)</i>
Articolo 3	<i>(Formazione e ricerca)</i>
Articolo 4	<i>(Organi)</i>
Articolo 5	<i>(Attribuzioni del Comitato di indirizzo)</i>
Articolo 6	<i>(Attribuzioni del Consiglio scientifico)</i>
Articolo 7	<i>(Attribuzioni del Presidente)</i>
Articolo 8	<i>(Principi generali di organizzazione)</i>
Articolo 9	<i>(Coordinamento)</i>
Articolo 10	<i>(Controllo interno)</i>
Articolo 11	<i>(Valutazione e accreditamento degli organismi formativi)</i>
Articolo 12	<i>(Vigilanza sulle attività di reclutamento e accreditamento)</i>
Articolo 13	<i>(Strutture dell'Agenzia)</i>
Articolo 14	<i>(Dirigenti dell'Agenzia)</i>
Articolo 15	<i>(Personale)</i>
Articolo 16	<i>(Incarichi e attività didattica, di studio e ricerca)</i>
Articolo 17	<i>(Formez)</i>
Articolo 18	<i>(Istituto Diplomatico)</i>
Articolo 19	<i>(Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno)</i>
Articolo 20	<i>(Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze)</i>
Articolo 21	<i>(Bilancio)</i>
Articolo 22	<i>(Risorse finanziarie)</i>
Articolo 23	<i>(Disposizioni finanziarie transitorie per il triennio 2008-2010)</i>
Articolo 24	<i>(Disposizioni finanziarie transitorie per l'esercizio 2007)</i>
Articolo 25	<i>(Disposizioni transitorie e finali sulle strutture e sedi operative dell'Agenzia)</i>
Articolo 26	<i>(Norme di chiusura)</i>

Articolo 1
(*Natura e missione*)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 580 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituita, nell'ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche-Scuola nazionale della pubblica amministrazione, di seguito denominata "Agenzia".
2. L'Agenzia è struttura di coordinamento unitario e di governo del sistema formativo dei dipendenti pubblici, ed è istituita con le finalità di razionalizzare le attività formative, migliorarne la qualità e il rendimento, garantire una rigorosa ed efficace selezione e formazione dei dirigenti dello Stato, sostenere ed assistere le amministrazioni pubbliche nei processi di modernizzazione, di implementazione delle riforme e di sperimentazione di innovazioni organizzative e gestionali.
3. L'Agenzia ha autonomia organizzativa, contabile e di bilancio. Definisce con propri regolamenti interni, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, le norme concernenti la sua organizzazione interna e il suo funzionamento, nel rispetto delle leggi, delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento generale di amministrazione e contabilità approvato ai sensi dell'articolo 8 comma 2.

Articolo 2
(*Funzioni, compiti, sede dell'Agenzia*)

1. Sono compiti dell'Agenzia:
 - a. la selezione e reclutamento dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, e degli enti pubblici nazionali, nei limiti previsti dall'art. 1, commi 582 e 584, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e dunque ad esclusione del personale di cui agli articoli 3 e 25 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 1, comma 618 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - b. l'offerta ed il coordinamento delle attività per la formazione iniziale e per la formazione continua dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato;
 - c. il coordinamento e il monitoraggio in materia di programmi formativi e di attività formative per i dipendenti pubblici;
 - d. la promozione, dell'innovazione amministrativa, la ricerca, lo sviluppo, la sperimentazione, il trasferimento, la divulgazione delle innovazioni organizzative e gestionali, di processo e di prodotto, finalizzate all'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche e al miglioramento della qualità dei servizi pubblici, e le connesse attività di assistenza tecnica alle amministrazioni;

- e. lo svolgimento, su richiesta, di attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni pubbliche su tematiche istituzionali, progetti di riforma e in materia di innovazione amministrativa;
- f. l'elaborazione, la raccolta, lo sviluppo e la diffusione di metodologie didattiche e modelli di formazione innovativi, assicurando alle amministrazioni pubbliche adeguato supporto e consulenza;
- g. la consulenza e l'assistenza alle amministrazioni pubbliche nelle attività di analisi e di valutazione dei fabbisogni formativi del personale, nonché nella definizione di specifici interventi formativi;
- h. la redazione di relazioni e rapporti sullo stato del sistema di formazione dei dipendenti pubblici, sui fabbisogni di formazione e riqualificazione, sullo stato di avanzamento dei processi di innovazione e ammodernamento delle amministrazioni pubbliche;
- i. la cura e lo sviluppo dei rapporti con gli organismi e le strutture di formazione similari di altri Paesi, la definizione con essi di accordi, di convenzioni e di ogni altra forma di collaborazione e di scambio di esperienze e il sostegno, anche finanziario, ad iniziative di collaborazione e di scambio di funzionari, anche ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- j. la cooperazione europea ed internazionale in materia di formazione e innovazione amministrativa, anche mediante la formazione di dirigenti di amministrazioni pubbliche di Stati stranieri; lo sviluppo di sinergie tra dirigenti pubblici italiani e dirigenti pubblici di altri Stati europei ed extra europei nonché attività di trasferimento di esperienze, di formazione, di sostegno, di consulenza e sviluppo dell'innovazione amministrativa nei confronti di amministrazioni pubbliche straniere, nel quadro della politica europea e nazionale di cooperazione allo sviluppo;
- k. il coordinamento delle scuole e istituti di cui all'art. 1, comma 580 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al presente comma, sviluppando le sinergie possibili anche mediante la definizione di metodologie didattiche e di programmi di formazione e di ricerca comuni, articolati secondo le esigenze delle diverse amministrazioni;
- l. la certificazione e l'accreditamento, ai sensi dell'art. 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, degli istituti ed organismi pubblici e privati dotati di idonea e dimostrata competenza ed esperienza per la realizzazione di attività di formazione, di aggiornamento professionale e di specializzazione rivolte a dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché la predisposizione e la gestione dell'apposito elenco nazionale degli enti di formazione accreditati previsto dalla medesima disposizione di legge;
- m. la valutazione delle richieste di iscrizione al predetto elenco nazionale presentate da istituti ed organismi pubblici e privati di altri Stati, nonché la ricognizione, ai fini della predetta iscrizione, della equipollenza di procedure di certificazione ed accreditamento, analoghe a quelle previste

nella lettera l), svolte con esito positivo nei confronti di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea.

- n. La promozione e lo sviluppo di iniziative di collaborazione con scuole pubbliche e private, università e istituti di alta cultura pubblici e privati, italiani e stranieri, amministrazioni pubbliche e istituzioni e società private, di attività di ricerca, studio, consulenza e formazione, nell'ambito dei propri fini istituzionali;
 - o. la pubblicazione di ricerche e studi, anche attraverso convenzioni con case editrici.
2. L'Agenzia adempie ai compiti di cui all'articolo 2 e persegue le finalità di cui ai precedenti commi anche mediante la promozione o la partecipazione ad associazioni e consorzi, nonché la stipulazione di accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati..
 3. L'Agenzia è iscritta all'anagrafe delle ricerche, istituita ai sensi del terzo comma dell'art. 63 del DPR 11 luglio 1980, n. 382.
 4. L'Agenzia ha sede in Roma. Gli organi e le strutture operative dell'Agenzia possono essere collocati in sedi decentrate in altre località del territorio nazionale. In prima applicazione, le sedi e le strutture operative dell'Agenzia sono disciplinate dai successivi articoli del presente Regolamento e coincidono con quelle esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso.

Articolo 3

(Formazione e ricerca)

1. L'attività di alta formazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*, è finalizzata a completare e integrare le competenze e i saperi specifici che concorrono alla definizione del profilo di una dirigenza pubblica moderna e innovativa. Essa è indirizzata alla costruzione dei saperi e delle capacità necessari per contribuire all'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche e al miglioramento della qualità delle prestazioni e dei servizi ai cittadini. Si caratterizza per un forte carattere applicativo, funzionale alla trasmissione del saper fare, e dei valori di imparzialità, merito e responsabilità della dirigenza pubblica.
2. L'attività di alta formazione di cui al comma 1 è strettamente correlata alla attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione dell'innovazione amministrativa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*.
3. La attività di studio e ricerca svolta o promossa dall'Agenzia è fondata sul più aggiornato patrimonio scientifico e tecnico delle scienze della amministrazione pubblica e della gestione di organizzazioni complesse, ed è incentrata sull'indagine teorica e pratica sui problemi delle amministrazioni pubbliche e sullo studio,

progettazione, sperimentazione e trasferimento di innovazioni di processo e di prodotto per le pubbliche amministrazioni e i servizi pubblici.

Articolo 4
(*Organi*)

1. Sono organi dell'Agenzia:
 - a. Il comitato di indirizzo;
 - b. Il consiglio scientifico;
 - c. Il presidente.
2. Il Comitato di indirizzo è nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la durata di quattro anni. Ne fanno parte:
 - a. il Presidente dell'Agenzia,
 - b. quattro componenti designati, uno per ciascuno, dal Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella P.A, dal Ministro degli Affari Esteri, dal Ministro dell'Interno e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, scelti tra alti funzionari delle rispettive amministrazioni, con incarico non inferiore a quello di Capo di dipartimento o equiparati;
 - c. sei componenti, scelti tra esperti di elevata competenza ed esperienza nei campi della formazione e dell'innovazione amministrativa, dei quali due scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, due designati dal CNEL, uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e uno designato dall'ANCI e dall'UPI, d'intesa fra loro.

L'incarico di componente del Comitato di indirizzo è a titolo gratuito. La partecipazione alle riunioni non dà titolo ad emolumenti o compensi.

3. Il Consiglio scientifico è nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la durata di quattro anni ed è composto dal Presidente dell'Agenzia, e da 8 membri scelti tra esperti italiani o stranieri, di elevata competenza ed esperienza internazionalmente riconosciute, nei campi della formazione, dell'innovazione, della riforma delle amministrazioni pubbliche. Due membri sono designati dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, due dalla Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali, uno dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, uno dal Presidente dell'International Institute of Administrative Sciences e due dal Presidente dell'Agenzia.
4. Il Presidente dell'Agenzia e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. L'incarico ha la durata di quattro anni ed e' rinnovabile una sola volta. L'incarico è incompatibile con altri rapporti di lavoro pubblici o privati, nonché con l'esercizio di attività

- professionali che possano entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Agenzia.
5. Il Presidente è scelto tra esperti, alti funzionari pubblici, professori universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, anche in quiescenza, di elevata competenza ed esperienza, internazionalmente riconosciute, nei campi della formazione e dell'innovazione amministrativa. Se dipendente pubblico, il Presidente è collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico
 6. L'indennità o i compensi da corrispondere al Presidente dell'Agenzia e ai componenti il Consiglio scientifico sono stabiliti con decreto del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella P.A di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, e sono in ogni caso correlati alle attività effettivamente svolte per conto dell'Agenzia. Si applicano anche a tali emolumenti i limiti previsti dai commi 11 e 13 dell'articolo 13.

Articolo 5

(Attribuzioni del Comitato di indirizzo)

1. Il Comitato di indirizzo adotta il regolamento generale di amministrazione e contabilità approvato ai sensi dell'articolo 8 comma 2.
2. Il Comitato di indirizzo approva:
 - a. i regolamenti interni dell'Agenzia e gli atti generali che ne regolano l'organizzazione e il funzionamento, nel rispetto della legge, dei regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 585, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del regolamento generale di amministrazione e contabilità;
 - b. il piano strategico triennale dell'attività dell'Agenzia e i suoi aggiornamenti annuali;
 - c. il bilancio preventivo;
 - d. il bilancio consuntivo.
3. Il Comitato si pronuncia altresì su ogni altra questione che il Presidente ritenga necessario sottoporre al suo esame.

Articolo 6

(Attribuzioni del Consiglio scientifico)

1. Il Consiglio Scientifico ha compiti consultivi e di proposta in materia di programmazione, indirizzo e valutazione dell'attività di formazione, ricerca, sviluppo e sperimentazione; esamina il programma annuale delle attività didattiche e scientifiche dell'Agenzia; può elaborare e approvare programmi e progetti di ricerca, nell'ambito delle risorse finanziarie a tal fine allocate nel bilancio dell'Agenzia; approva criteri e indirizzi sulla attribuzione degli incarichi di

- insegnamento e di ricerca; esprime pareri su ogni questione che gli venga sottoposta dal Presidente.
2. Il parere del Consiglio Scientifico è in ogni caso sentito per la definizione del piano strategico triennale e dei suoi aggiornamenti annuali.
 3. Alle riunioni del Consiglio scientifico sono invitati i direttori delle Scuole di cui all'articolo 13, commi 4 e 7.

Articolo 7
(Attribuzioni del Presidente)

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Agenzia. Adotta i provvedimenti ed esercita le funzioni non espressamente assegnati dalle disposizioni della legge e del presente regolamento ad altri organi dell'Agenzia, nel rispetto e in esecuzione dei piani e programmi approvati dal Comitato di indirizzo e dal Consiglio scientifico a norma dei precedenti articoli 5 e 6.
2. Il Presidente in particolare:
 - a. assicura lo svolgimento delle attività istituzionali;
 - b. convoca e presiede il comitato di indirizzo, il consiglio scientifico, e la giunta esecutiva;
 - c. propone al comitato di indirizzo i regolamenti e gli atti generali che regolano il funzionamento dell'Agenzia;
 - d. adotta i provvedimenti non attribuiti alla competenza dei direttori delle Scuole di cui all'articolo 13 e dei dirigenti;
 - e. nomina, sentito il Comitato di indirizzo, i dirigenti responsabili delle aree o uffici di cui all'articolo 13, comma 2.
3. Il Presidente può delegare, in caso di impedimento temporaneo, la presidenza degli organi dell'Agenzia ad un altro membro dello stesso organo.

Articolo 8
(Principi generali di organizzazione)

1. L'organizzazione dell'Agenzia è disciplinata dal regolamento generale di amministrazione e contabilità e dai regolamenti interni.
2. Il regolamento generale di amministrazione e contabilità, adottato dal Comitato di indirizzo su proposta del presidente, è inviato alla Presidenza del Consiglio-Dipartimento della funzione pubblica e diventa efficace, in assenza di rilievi o osservazioni, il trentesimo giorno successivo alla comunicazione.
3. Il regolamento generale di amministrazione e contabilità: regola la convocazione e il funzionamento degli organi dell'Agenzia di cui all'articolo 4; disciplina le modalità e i limiti della delega di poteri del Presidente ai direttori delle Scuole e ai responsabili delle strutture di cui all'articolo 13, comma 1 e 2; disciplina l'istituzione e il funzionamento degli organi di controllo interno e del collegio dei

revisori dei conti; definisce modalità e criteri per l'eventuale attribuzione degli incarichi dirigenziali ad estranei all'amministrazione ai sensi dell'art. 14, comma 2; disciplina la gestione finanziaria e la contabilità dell'Agenzia, nel rispetto delle norme legislative che regolano la gestione finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; può dettare ulteriori regole generali sull'organizzazione dell'Agenzia, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

4. Con regolamenti interni l'Agenzia, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, e nel rispetto delle leggi, del presente regolamento e del predetto regolamento generale di amministrazione e contabilità, disciplina l'organizzazione interna e il funzionamento degli uffici, favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei procedimenti e l'efficienza nella erogazione dei servizi.

Articolo 9 (*Coordinamento*)

1. Del coordinamento delle attività dell'Agenzia è responsabile la Giunta esecutiva, composta dal Presidente, dai direttori delle Scuole di cui all'articolo 13, commi 4 e 7, e dai responsabili delle strutture di cui all'articolo 13, comma 2. L'incarico di componente della Giunta è a titolo gratuito. La partecipazione alle riunioni non dà titolo ad emolumenti o compensi.
2. La Giunta coordina le attività didattiche e di ricerca dell'Agenzia e delle strutture autonome che ne fanno parte; propone al Comitato di indirizzo il piano strategico; propone il programma annuale delle attività dell'Agenzia; formula proposte sulla determinazione di compensi ed indennità, salvo quanto previsto dall'articolo 4; predispone ogni anno il progetto di utilizzazione e ripartizione delle risorse comuni.
3. La Giunta esecutiva, all'uopo integrata dai direttori delle Scuole di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si riunisce, di norma, ogni trimestre, al fine del coordinamento delle attività delle Scuole di formazione dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 585, della stessa legge n. 296. In questa veste, essa formula proposte e definisce intese e atti di indirizzo e coordinamento, al fine di raccordare e razionalizzare l'offerta formativa delle Scuole, realizzare le possibili sinergie e conseguire economie di spesa.
4. Nei casi previsti dal comma precedente, i responsabili delle aree o uffici di cui all'articolo 13, comma 2, partecipano alle riunioni solo a titolo consultivo.

Articolo 10 (*Controllo interno*)

1. Gli organi di controllo interno dell’Agenzia sono istituiti e disciplinati con il regolamento di cui all’articolo 8, comma 2, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Articolo 11

(Valutazione e accreditamento degli organismi formativi)

1. Con successivo regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 585, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, saranno disciplinati i criteri e i requisiti per la valutazione e l’accreditamento degli istituti di formazione e la gestione dell’elenco nazionale di cui all’art. 1, comma 583, della stessa legge n. 296, e procedure idonee a garantire la trasparenza, il rigore e la imparzialità delle valutazioni e la più ampia informazione sullo svolgimento e i risultati delle attività valutative. Saranno altresì disciplinati i ricorsi e i reclami avverso le iscrizioni o le esclusioni dall’elenco degli organismi accreditati, nonché i criteri e le procedure per la iscrizione nel predetto elenco, a richiesta, di organismi di altri Stati dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 2, lettera *m*, del presente regolamento.
2. Il disposto dell’articolo articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applica a partire dalla data stabilita dal regolamento di cui al comma 1. Tale data è fissata tenendo conto dei tempi necessari per l’espletamento delle attività di valutazione, accreditamento e formazione dell’elenco previsto dalla medesima disposizione.

Articolo 12

(Vigilanza sulle attività di reclutamento e accreditamento)

1. Sulle attività di reclutamento dei dirigenti dello Stato e degli enti pubblici nazionali, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *a*, del presente Regolamento, e di valutazione e accreditamento degli organismi formativi pubblici e privati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *m* e *l*. del medesimo, vigila un Comitato di tre garanti indipendenti.
2. Il Comitato dei Garanti è composto di un Presidente, scelto tra i Presidenti emeriti della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, e due membri scelti tra dirigenti dello Stato di prima fascia o equiparati, professori universitari di ruolo, avvocati dello Stato, magistrati ordinari o amministrativi. Il Presidente e i membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio, previo parere favorevole espresso a maggioranza dei due terzi dalle Commissioni Affari Costituzionali della Camera e del Senato. Durano in carica quattro anni.

3. Le Commissioni di concorso per l'accesso alla dirigenza dello Stato sono nominate dal Presidente dell'Agenzia, previa approvazione del Comitato dei Garanti, sentito il Consiglio Scientifico.
4. Il Comitato dei Garanti decide sui reclami e i ricorsi avverso i provvedimenti di iscrizione o esclusione dall'elenco degli organismi di formazione accreditati.
5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Comitato dei Garanti ha diritto di prendere visione di tutti gli atti e provvedimenti dell'Agenzia, può audire i dirigenti e chiedere l'esibizione della documentazione da essi detenuta.
6. L'indennità da corrispondere al Presidente e ai componenti il Comitato dei garanti è stabilita con decreto del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella P.A di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 13

(Strutture dell'Agenzia)

1. Fanno parte dell'Agenzia la Scuola Nazionale delle Amministrazioni Pubbliche, di cui al comma 4, e le Scuole e gli Istituti autonomi di cui al comma 7.
2. La struttura dell'Agenzia si articola inoltre in aree e uffici.
3. Sono istituite le seguenti strutture organizzative di primo livello:
 - a) area per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione delle metodologie formative, la promozione e lo sviluppo della formazione a distanza, la valutazione dei fabbisogni formativi; la valutazione e l'accreditamento delle strutture formative pubbliche e private;
 - b) area per gli studi, le ricerche, lo sviluppo e la sperimentazione delle innovazioni amministrative;
 - c) area per la cooperazione europea e internazionale;
 - d) ufficio per gli affari generali, l'organizzazione e la gestione delle risorse umane e strumentali, le procedure di reclutamento dei dirigenti dello Stato e l'organizzazione delle relative attività;
 - e) ufficio per il coordinamento delle attività dell'Agenzia, le relazioni e gli eventi istituzionali, e la segreteria della presidenza e degli organi collegiali.
4. Nell'ambito dell'Agenzia è istituita la "Scuola Nazionale delle Amministrazioni Pubbliche" (SNAP). Nel quadro dei piani e programmi dell'Agenzia, la SNAP progetta e gestisce le attività di formazione, iniziale e permanente, dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato italiano, di dirigenti di amministrazioni di Stati stranieri e contribuisce alle attività di studio e ricerca e alle attività internazionali dell'Agenzia. Sulla base di specifiche convenzioni, svolge attività di formazione, iniziale e permanente, di dirigenti delle Regioni che ne facciano richiesta. La sua organizzazione interna e il suo funzionamento sono disciplinati da un regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 comma 4.

5. La struttura organizzativa della SNAP comprenderà in ogni caso:
 - a. Un Direttore responsabile delle attività didattiche e scientifiche della Scuola, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella P.A. sentito il Presidente dell'Agenzia, e scelto tra esperti, alti funzionari pubblici, professori universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, di elevata competenza ed esperienza, nei campi della formazione e dell'innovazione amministrativa; l'incarico ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta;
 - b. Un comitato Didattico formato di alti funzionari pubblici, professori universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili e avvocati dello Stato ed esperti, di elevata competenza ed esperienza; il Comitato Didattico collabora con il Direttore nella organizzazione e gestione delle attività didattiche e scientifiche della Scuola e dei tirocini formativi in Italia e all'estero.

6. In fase di prima applicazione, e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4, la struttura didattica della SNAP corrisponde a quella, in essere, della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

7. L'Istituto diplomatico, la SSAI e la SSEF hanno autonomia organizzativa. Il personale in servizio presso tali strutture mantiene il proprio inquadramento, rispettivamente, nei ruoli del Ministero degli Affari esteri, del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che provvedono altresì alla corresponsione dei relativi trattamenti economici. Esso non è considerato nella dotazione organica dell'Agenzia di cui all'articolo 15, comma 1. Rimangono a carico delle predette Amministrazioni gli oneri finanziari e la gestione amministrativa del personale di cui al presente comma.

8. I Direttori della SSAI e della SSEF sono nominati, rispettivamente, dal Ministro dell'Interno e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Presidente dell'Agenzia. Per la nomina del Direttore dell'Istituto Diplomatico, il parere del Presidente dell'Agenzia integra le modalità stabilite all'articolo 16 del DPR n. 18 del 1967 e successive modificazioni. I comitati didattici, comunque denominati, che coadiuvano i direttori, e gli altri organi della predette strutture sono composti e nominati secondo quanto previsto dai regolamenti di cui al comma seguente. Fino all'entrata in vigore degli stessi, continuano ad applicarsi le norme vigenti.

9. Nelle forme e nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, sentita la Giunta esecutiva dell'Agenzia, ciascuna delle strutture autonome di cui al comma 7 approva entro il 31 dicembre 2007 un proprio regolamento interno, nel rispetto delle disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del presente regolamento. Fino all'entrata in vigore di tali regolamenti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti non

incompatibili con le disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del presente regolamento, e successive modificazioni.

10. Ai sensi dell'articolo 1, comma 580, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle strutture di cui al comma 7, nell'ambito delle proprie specifiche rispettive competenze, continua ad essere affidata la formazione dei dipendenti dei Ministeri, rispettivamente, degli Affari Esteri, dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze, nonché delle Agenzie sottoposte alla loro vigilanza, anche in deroga al disposto dell'articolo 1, comma 583, della medesima legge. Nel quadro dei piani e programmi dell'Agenzia, come definiti dal Comitato di indirizzo e dal Consiglio scientifico, esse collaborano altresì all'attività di formazione, di studio, di ricerca e alle altre attività dell'Agenzia, inclusa la formazione dei dirigenti e funzionari pubblici europei ed extraeuropei.
11. Il direttore della SNAP e i membri del Comitato didattico, se in servizio presso istituzioni, amministrazioni o enti pubblici, conservano il trattamento economico, comunque definito, relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza. A domanda, sono collocati fuori ruolo. Il trattamento del direttore è incrementato da un'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
12. Salvo che sia diversamente disposto dai rispettivi ordinamenti, le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai direttori delle strutture autonome di cui al comma 7 e agli organi direttivi che li coadiuvano nello svolgimento delle loro funzioni.
13. Salvo quanto previsto dal comma 11, gli emolumenti corrisposti dall'Agenzia e dalle sue strutture autonome, di cui all'articolo 13, comma 7, ai componenti il Comitato didattico della SNAP e ai componenti i corrispondenti organi delle predette strutture autonome non potranno in nessun caso superare gli emolumenti spettanti ai professori universitari ordinari a tempo pieno inquadrati nell'ultima classe di stipendio.

Articolo 14

(Dirigenti dell'Agenzia)

1. I dirigenti dell'Agenzia:
 - a. curano l'attuazione dei programmi dell'Agenzia, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi, ed esercitando i relativi poteri di spesa;
 - b. formulano proposte ed esprimono pareri al Presidente, alla Giunta esecutiva e al Comitato di indirizzo;

- c. dirigono, controllano e coordinano l'attività delle strutture che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;
 - d. provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie assegnate ai propri uffici.
2. Gli incarichi dirigenziali possono essere attribuiti a dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con qualifica dirigenziale o equiparata, o a dirigenti degli organismi di cui all'articolo 15, comma 9. Possono essere altresì attribuiti ad estranei all'amministrazione, nei limiti, con le modalità e con i criteri stabiliti dalla legge, dai contratti collettivi e dal regolamento generale di amministrazione di cui all'articolo 8, comma 2.
 3. I dirigenti dell'Agenzia appartenenti ai ruoli di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio sono collocati fuori ruolo dall'amministrazione di appartenenza per la durata dell'incarico presso l'Agenzia.

|

Articolo 15
(Personale)

1. In prima attuazione, la dotazione complessiva del personale di ruolo dell'Agenzia, comprensivo del personale della SNAP, è provvisoriamente determinata dal Comitato di indirizzo entro il limite massimo complessivamente determinato per la SSPA dall'articolo 10 del DPCM 24 marzo 1995, n. 207, con annessa tabella A: con la medesima delibera, il Comitato di indirizzo provvede a ripartire la predetta dotazione complessiva tra il personale dei livelli e della qualifica dirigenziale. Tale dotazione non comprende il personale della SSAI, della SSEF e dell'Istituto diplomatico, per il quale si applica il disposto dell'articolo 13, comma 7.
2. Per far fronte ai nuovi compiti attribuiti all'Agenzia dall'articolo 1, commi 581 e 583 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comitato di indirizzo potrà formulare motivata richiesta di un aumento della dotazione complessiva provvisoria stabilita dal comma 1, in misura comunque non superiore al venticinque per cento, dimostrandone la sostenibilità in relazione alle risorse finanziarie assegnate. Sulla richiesta decide con proprio decreto il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella P.A. di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, autorizzando o meno, in tutto o in parte, l'aumento richiesto. Il Comitato di indirizzo provvede conseguentemente a ripartire la dotazione organica definitiva tra il personale dei livelli e della qualifiche dirigenziali, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.
3. Alla copertura della dotazione complessiva del personale di ruolo dell'Agenzia di cui ai commi precedenti si provvede nell'ambito delle disponibilità di bilancio, mediante: a) il personale di cui ai commi 6, 9 e 11; b) trasferimento, secondo le disposizioni vigenti, di dipendenti di altre amministrazioni pubbliche; c) concorsi pubblici.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 580, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in ordine al personale dell'Istituto diplomatico, della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno e della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, il regime giuridico, la classificazione professionale ed il trattamento economico del personale di ruolo dell'Agenzia sono stabiliti dai CCNL del comparto di contrattazione collettiva del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Area VIII di contrattazione della dirigenza, salva diversa determinazione adottata mediante gli accordi previsti dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. L'Agenzia può avvalersi di un contingente di personale anche di qualifica dirigenziale proveniente da altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o collocato fuori ruolo. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza. Ad essi sono attribuite dall'Agenzia, secondo le disposizioni contrattuali vigenti, le voci retributive accessorie, ivi compresa la produttività per il personale non dirigente e la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti. Il collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo e' disposto secondo le disposizioni vigenti. Nei limiti di bilancio, l'Agenzia può avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità di rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi dell'art. 8, comma 4.
6. Fermo restando il diritto di opzione previsto dall'art. 1, comma 585, lettera *f*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in sede di prima applicazione del presente regolamento sono trasferiti nel ruolo del personale dell'Agenzia i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche con qualifica dirigenziale, in servizio presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione. L'Agenzia subentra fino alla scadenza nella titolarità dei rapporti di lavoro diversi da quelli a tempo indeterminato in atto presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione.
7. L'opzione prevista dall'art. 1, comma 585, lettera *f*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ha effetto a partire dal 1° gennaio 2009, salvo che l'Agenzia non autorizzi il trasferimento anticipato dell'interessato ad altro ufficio della Presidenza del Consiglio..
8. Il personale che abbia esercitato il diritto di opzione previsto dall'art. 1, comma 585, lettera *f*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, resta in servizio presso l'Agenzia, in posizione di comando, anche dopo il 31 dicembre 2008, a richiesta dell'Agenzia, e salvo il consenso dell'interessato.
9. Sono altresì trasferiti nel ruolo del personale dell'Agenzia i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso gli organismi di cui all'articolo 1, comma 585, lettera *e*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, oggetto

della soppressione o dello scorporo e del conferimento all'Agenzia stessa; i dipendenti degli organismi oggetto di scorporo possono optare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento per la permanenza nell'attuale organismo di appartenenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato sulla base di apposito accordo con le organizzazioni sindacali, saranno stabiliti i criteri di equiparazione tra le figure professionali ricoperte da detti dipendenti presso gli organismi di provenienza e quelle di inquadramento nel ruolo dell'Agenzia.

10. Al personale trasferito nel ruolo dell'Agenzia ai sensi dei commi 5 e 9 è garantito un trattamento economico di carattere fisso e continuativo non inferiore a quello in godimento presso le strutture di provenienza.
11. I dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, inquadrati nel ruolo dell'Agenzia possono essere trasferiti, con il loro consenso, ad altri Dipartimenti e strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche in deroga alle disposizioni degli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, d'intesa fra l'Agenzia e la Presidenza del Consiglio. Parimenti, i dipendenti anche con qualifica dirigenziale, inquadrati nei ruoli della Presidenza del Consiglio possono essere trasferiti, con il loro consenso, all'Agenzia, anche in deroga alle disposizioni degli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, d'intesa fra l'Agenzia e la Presidenza del Consiglio.
12. I comandi, i distacchi, le assegnazioni e i collocamenti fuori ruolo di personale di altre amministrazioni, enti, istituzioni e società a capitale pubblico presso la Presidenza del Consiglio, in corso presso la Scuola superiore della Pubblica Amministrazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano in essere nei confronti della Agenzia, che succede alla Scuola superiore nei relativi rapporti giuridici ed economici, fino alla loro naturale scadenza. All'Agenzia si applicano le disposizioni sui comandi, i distacchi, le assegnazioni e i collocamenti fuori ruolo da altre amministrazioni, enti, istituzioni o società a capitale pubblico presso dipartimenti e strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, ivi comprese le disposizioni degli articoli 32, comma 2, 33 e 34 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e degli articoli 9 e 9 *bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni.

Articolo 16

(Incarichi e attività didattica, di studio e ricerca)

1. L'Agenzia e le Scuole o Istituti di cui all'articolo 13, commi 4 e 7, si avvalgono, tramite contratti a tempo determinato o a prestazione professionale, di docenti ed esperti di alta qualificazione per lo svolgimento delle loro attività istituzionali, con particolare riferimento alle attività didattiche, seminariali, di studio e ricerca, di consulenza e assistenza tecnica nella promozione e sperimentazione delle

- innovazioni., nonché per la formazione dei Comitati didattici, che coadiuvano il direttore di ciascuna Scuola.
2. Il personale di cui al comma 1 è retribuito in relazione allo svolgimento effettivo degli incarichi. Esso è scelto tra professori universitari ed esperti, italiani o stranieri, dirigenti di amministrazioni pubbliche o equiparati, dirigenti di aziende private o di organizzazioni internazionali, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, di comprovata competenza ed esperienza nelle discipline oggetto di ricerca o insegnamento.
 3. Per il supporto alle attività didattiche, di studio e ricerca, e per le attività tutoriali, l'Agencia si avvale di un contingente massimo di quaranta esperti selezionati, con le modalità previste dal regolamento di cui al successivo comma 4, fra soggetti, anche in servizio presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, che siano possesso del titolo di dottore di ricerca o di specifici requisiti di carattere culturale negli ambiti disciplinari rilevanti ai fini delle suddette attività e nel settore della formazione; i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa per la durata dell'incarico. Al concorso possono partecipare cittadini degli Stati membri dell'Unione europea di età non superiore a trentacinque anni, in possesso dei titoli o requisiti indicati nel bando e idonei a provarne la preparazione e competenza. L'incarico di esperto è attribuito per tre anni, eventualmente rinnovabile per altri tre.
 4. Le attività didattiche e scientifiche dell'Agencia, le modalità di conferimento e valutazione degli incarichi e i relativi compensi sono disciplinati con regolamento interno, approvato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, sentito il Consiglio scientifico..
 5. In fase di prima applicazione, del Comitato didattico della SNAP e dei corrispondenti organi della SSEF e della SSAI, comunque denominati, fanno parte, a domanda, fino alla scadenza dei relativi contratti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, i docenti della SSPA, della SSEF e della SSAI in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4 comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.381.
 6. Il ruolo di cui all'art. 5, comma 5, del Decreto del Ministro delle Finanze 28 settembre 2000, n. 301, è trasformato in ruolo ad esaurimento. Ne fanno parte i soli docenti della SSEF inquadrati a tempo indeterminato, e fino a che prestino effettivamente servizio. Tutti gli altri sono riassorbiti dalle amministrazioni di provenienza, anche in soprannumero

Articolo 17

(Formez)

2. Le strutture, gli uffici, il personale e le risorse finanziarie e strumentali dedicati o comunque impiegati dal Formez nel corso dell'anno 2006 per le attività di cui

- all'art. 1, comma 581, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono trasferite all'Agenzia, ai sensi dell'art. 1, comma 585, capoverso e lettera e, della stessa legge, a far tempo dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Ai sensi del comma precedente sono in ogni caso trasferite all'Agenzia le strutture e le risorse del Formez impiegate per le attività o finalità, elencate nell'articolo 2 del presente regolamento, tra cui le strutture e risorse comunque utilizzate nel corso dell'anno 2006 per le attività di:
- a. studio, ricerca, sviluppo, promozione e sperimentazione delle innovazioni amministrative;
 - b. consulenza e assistenza alle amministrazioni dello Stato per l'attuazione delle riforme;
 - c. diffusione della qualità nelle amministrazioni pubbliche e benchmarking;
 - d. cooperazione internazionale, consulenza e assistenza alle amministrazioni di Stati stranieri per l'attuazione delle riforme;
 - e. analisi dei fabbisogni formativi e certificazione delle attività formative.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 585, lettera b, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la missione del Formez è definita nei seguenti termini:
- e. fornisce assistenza alle amministrazioni regionali e locali per il supporto alle attività di promozione dello sviluppo economico e sociale dei territori e di cambiamento organizzativo connesse alla realizzazione di riforme e di piani e programmi nazionali e comunitari;
 - f. realizza attività di cooperazione internazionale decentrata nel campo dell'assistenza alle amministrazioni regionali e locali anche attraverso la partecipazione a programmi nazionali, comunitari e internazionali;
 - g. realizza attività di informazione e comunicazione pubblica, anche attraverso l'utilizzazione delle tecnologie telematiche e televisive, rivolte alle amministrazioni regionali e locali nonché ai cittadini e agli utenti dei servizi pubblici;
 - h. svolge ulteriori attività di assistenza alle amministrazioni regionali e locali, affidate tramite convenzioni dal Dipartimento della funzione pubblica, da amministrazioni regionali e locali, o da loro associazioni, anche attraverso l'accesso a fondi nazionali, comunitari ed internazionali, con eventuale partecipazione a procedure concorsuali anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, nonché con le risorse derivanti dalle attività in convenzione con soggetti pubblici e privati.

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 585, lettera b, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la missione dell'Istituto Diplomatico è definita nei seguenti termini:

- a) L'Istituto diplomatico provvede alla formazione ed al perfezionamento professionale del personale del Ministero degli Affari Esteri, d'intesa con la competente Direzione generale. Attende alla preparazione degli aspiranti alla carriera diplomatica e provvede alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale diplomatico nel corso dell'intera carriera. In particolare, cura il corso di formazione professionale per i funzionari diplomatici in prova, della durata di nove mesi, ed il corso di aggiornamento, della durata complessiva di almeno sei mesi, per i funzionari richiamati a Roma dopo il primo periodo di servizio all'estero.
- b) Esso inoltre cura la preparazione del personale di altre amministrazioni dello Stato, nonché, a richiesta, delle regioni e degli enti locali, in vista di compiti o funzioni da svolgere all'estero, nonché degli aspiranti al servizio presso le organizzazioni internazionali
- c) Presso l'istituto diplomatico possono altresì essere applicati per periodi di formazione o di aggiornamento professionale funzionari diplomatici di Paesi stranieri, anche in regime di reciprocità e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro degli Esteri.
- d) L'Istituto Diplomatico concorre allo svolgimento delle altre attività dell'Agenzia. Nel quadro dei programmi dell'Agenzia, l'Istituto diplomatico può, in particolare, essere incaricato di svolgere direttamente o di collaborare a svolgere le attività di cui all'art. 2, commi *b, d, i, j, n, o*, ed all'art. 13, comma 10.

2. A far data dall'entrata in vigore del regolamento interno di cui all'art. 13, comma 9 del presente Regolamento, sono abrogati gli articoli 88, 89, 90, 91, 92 e 102 del DPR n. 18 del 1967 e si provvede alle opportune modifiche all'art. 107 del predetto decreto.

Articolo 19

(Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 585, lettera b) , della legge 27/12/2006 n. 296, la missione della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno è definita nei seguenti termini:

- a) la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno provvede alla formazione, qualificazione, aggiornamento e specializzazione del personale della carriera prefettizia e del

- rimanente personale contrattualizzato del Ministero dell'Interno. In particolare, organizza e provvede al biennio di perfezionamento dei consiglieri di prefettura che abbiano superato il concorso di ingresso, nonché al corso per l'accesso alla qualifica di vice prefetto;
- b) provvede inoltre alla formazione, iniziale e permanente, dei segretari generali delle Comunità montane e, su richiesta dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, alla formazione e specializzazione dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti della Pubblica Amministrazione locale;
- c) svolge attività, per i settori aventi attinenza con le attribuzioni dell'Amministrazione dell'Interno, in favore del personale di altre Amministrazioni pubbliche nazionali ed estere, nonché in favore di giovani laureati per stimolarne la cultura istituzionale e favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro. A tale fine essa può associarsi, convenzionarsi, costituire consorzi e promuovere attività di partenariato con istituzioni e società, pubbliche e private, nazionali ed estere, operanti nel campo dell'Alta formazione, anche per lo svolgimento di attività di ricerche e studio;
- d) la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno concorre allo svolgimento delle altre attività dell'Agenzia. Nel quadro dei programmi dell'Agenzia, la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno può, in particolare, essere incaricata di svolgere direttamente o di collaborare a svolgere le attività di cui all'articolo 2, comma *d, i, j n e o*, ed all'articolo 13, comma 10.

Articolo 20

(Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 585, lettera b, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la missione della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze è definita nei seguenti termini:
- a) provvede alla formazione, alla specializzazione ed all'aggiornamento del personale dell'amministrazione dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali e degli altri enti che operano nel settore della fiscalità e dell'economia;
- b) cura la formazione e la preparazione di neolaureati ed aspiranti all'accesso nell'amministrazione dell'economia e delle finanze ;

- c) cura a preparazione del personale di altre amministrazioni dello Stato, nonché, a richiesta, delle regioni e degli enti locali, nelle tematiche fiscali;
- d) provvede alla redazione di studi e ricerche su temi di interesse dell'amministrazione dell'economia e delle finanze; realizza e gestisce il servizio di documentazione tributaria "Centro Ricerche e Documentazione Economica e Finanziaria (Ce.r.d.e.f.)" e della rivista "Tributi";
- e) concorre allo svolgimento delle altre attività dell'Agenzia; nel quadro dei programmi dell'Agenzia, può essere incaricata di svolgere direttamente o di collaborare a svolgere le attività di cui all'art. 2, commi *d, i, j, n e o* ed all'art. 13, comma 10.

Articolo 21 (*Bilancio*)

1. Entro il 20 settembre di ciascun anno, il Presidente dell'Agenzia trasmette al Ministro vigilante il programma delle attività per l'anno solare successivo, approvato dal Comitato di indirizzo, in coerenza con il Documento di Programmazione Economico Finanziaria, con gli indirizzi del Ministro vigilante e con il programma triennale e i suoi aggiornamenti.
2. Nel programma possono essere previste attività dell'Agenzia, comunque rientranti nei propri fini istituzionali, da svolgersi con dotazione finanziaria ulteriore e diversa da quella minima prevista nel bilancio dello Stato, anche attraverso l'accesso a fondi nazionali, comunitari ed internazionali, con eventuale partecipazione a procedure concorsuali anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, nonché con le risorse derivanti dalle attività in convenzione con soggetti pubblici e privati.
3. Entro il 10 gennaio di ciascun anno, il Presidente, previa approvazione della Giunta esecutiva, in coerenza con il programma annuale, ripartisce le risorse finanziarie tra le diverse strutture dell'Agenzia.
4. E' in ogni caso assicurato alle strutture autonome di cui all'articolo 13, comma 7, per l'esercizio 2008, un ammontare di risorse non inferiore a quello ad esse assegnato in base al bilancio dello Stato e alla legge finanziaria per il 2007. Per l'Istituto Diplomatico e per la SSAI si terrà conto, se superiore, dell'ammontare delle risorse assegnate per il loro funzionamento nell'esercizio 2006, quali risultanti dai bilanci consuntivi dei relativi Ministeri.
5. Il disposto del comma precedente, si applica anche negli anni successivi al 2008, salve diverse disposizioni contenute nelle leggi finanziarie annuali. Incrementi delle risorse di cui al comma precedente potranno essere previsti, in relazione alle effettive necessità di ciascuna struttura, agli eventuali accresciuti compiti, al contributo da ciascuna di esse fornito alle attività comuni dell'Agenzia.
6. La gestione finanziaria e' soggetta al controllo consuntivo della Corte dei Conti.

Articolo 22
(*Risorse finanziarie*)

1. A norma dell'articolo 1, comma 580, e 585, capoverso, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'Agenzia ha autonomia contabile, e provvede all'esercizio delle proprie attività:
 - a) con le risorse derivanti dal riordinamento degli strumenti di finanziamento delle strutture pubbliche o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, operanti nel campo della formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di sostegno all'innovazione ed alla modernizzazione delle amministrazioni pubbliche, come determinate nel bilancio consuntivo per l'esercizio precedente l'entrata in vigore del presente regolamento, incrementate di una percentuale pari al tasso di inflazione programmata per l'esercizio in corso;
 - b) con uno stanziamento determinato annualmente a norma della Direttiva 13 dicembre 2001 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto dirigenti, e comunque in misura non inferiore a quella minima stabilita dalla Circolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 14 del 24 aprile 1995 e dai CCNL dell'Area 1 Dirigenza, in misura pari all'1% del monte-salari della dirigenza stessa.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono iscritte in apposita Unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, istituita ai sensi dell'articolo 1, commi 580-586, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Il bilancio dell'Agenzia è soggetto al controllo consuntivo della Corte dei Conti ed è annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Concorrono al finanziamento delle attività dell'Agenzia le somme da essa introitate a corrispettivo di attività di formazione o di ricerca svolte in regime di convenzione o derivanti dalla partecipazione a programmi comunitari, a norma dell' articolo 21, comma 2.
5. Ai sensi dell' art. 1, comma 580, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, restano a carico dei Ministeri dell'Interno, degli Affari esteri, e dell'Economia e delle Finanze le spese per il personale delle strutture autonome di cui all'articolo 13, comma 7, e le spese per il mantenimento delle relative sedi: ad esse si provvede con stanziamenti iscritti in appositi capitoli dei relativi bilanci di previsione in misura non inferiore alle spese risultanti dal consuntivo per l'esercizio 2006.
6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 580, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai fini di cui al comma 1, sono comunque attribuite all'Agenzia, al netto dei risparmi indicati dal successivo comma 7, le risorse finanziarie stanziare o assegnate o comunque messe a qualunque titolo a disposizione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, dell'Istituto diplomatico e della Scuola Superiore dell'Interno, diverse da quelle disciplinate dal precedente comma 5, nonché una somma pari agli oneri sostenuti

dalla Presidenza del Consiglio, a qualunque titolo, per il personale in servizio presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

7. Sull'ammontare delle risorse determinate a norma dei commi precedenti verrà apportata una riduzione di 5 milioni di euro, in ragione d'anno, ai sensi dell'articolo 1, comma 586, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alla riduzione complessiva di 6 milioni, prevista dalla medesima disposizione, concorrerà, altresì, per 1 milione di euro una corrispondente riduzione del contributo dello Stato al funzionamento del Formez, iscritto nella tabella C della legge finanziaria, come ridefinito ai sensi del comma 1.

Articolo 23

(Disposizioni finanziarie transitorie per il triennio 2008-2010)

1. In fase di prima applicazione, e comunque per gli esercizi finanziari 2008-2010, le risorse di cui al precedente articolo 22, comma 1, sono costituite con il trasferimento all' Unità Previsionale di Base dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, istituita ai sensi dell'articolo 22, comma 2, degli stanziamenti:

- a) previsti come contributo dello Stato per il finanziamento della SSPA, iscritti nella tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla voce “D.P.R. n. 701 del 1977- Approvazione del regolamento di esecuzione del DPR 21 aprile 1972 , n. 472, sul riordinamento e potenziamento della SSPA” (U.P.B: 12.1.2.15 – Scuola superiore della P.A. , cap. 5217 del bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze);
- b) corrispondenti agli oneri sostenuti dalla Presidenza del Consiglio nell'anno 2006, incrementati in misura pari al tasso di inflazione programmato per il 2007, per il personale e per il funzionamento della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione;
- c) assegnati al Formez per le attività e i compiti di cui al predetto articolo 1, comma 581, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tra cui una quota pari al 75% dello stanziamento iscritto nella tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla voce “Decreto legislativo n. 285 del 1999 – Riordino del Centro di Formazione e Studi (Formez)” (U.P.B. 12.1.2.12 – Formez - cap. 5200 del bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze);
- d) previsti come contributo dello Stato per il finanziamento della SSEF iscritto nella tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla voce “Decreto legislativo n. 287 del 1999 – Riordino della SSPA” (U.P.B. 6.1.2.13 – Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, capitolo 3935 del bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze), nonché gli stanziamenti iscritti ai capitoli 3936, 7805 e 7294 del bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con esclusione delle spese di cui al comma 5 dell'articolo 22;

- e) corrispondenti ai contributi e alle spese sostenute dal Ministero degli Affari Esteri nell'esercizio 2006, incrementati in misura pari al tasso di inflazione programmato per il 2007, per il funzionamento dell'Istituto Diplomatico, con esclusione delle spese di cui al precedente articolo 22, comma 5;
 - f) corrispondenti ai contributi e alle spese sostenute dal Ministero dell'Interno nell'esercizio 2006, incrementati in misura pari al tasso di inflazione programmato per il 2007, per il funzionamento della Scuola Superiore del Ministero dell'Interno, con esclusione delle spese di cui al precedente articolo 22, comma 5;
 - g) per il finanziamento delle spese per la gestione dei corsi-concorso annuali, in misura pari a quella a questo titolo iscritta al cap. 5217 del bilancio consuntivo del Ministero per l'Economia e le Finanze per l'anno 2006, incrementato in misura pari al tasso di inflazione programmata per il 2007;
 - h) per la formazione permanente dei dirigenti di tutte le amministrazioni dello Stato, nella misura determinata annualmente a norma della Direttiva 13 dicembre 2001 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto dirigenti, e comunque in misura non inferiore a quella minima stabilita dalla Circolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 14 del 24 aprile 1995 e dai CCNL dell'Area 1 Dirigenza, in misura pari all'1% del monte-salari della dirigenza stessa.
2. Sulle risorse determinate a norma dei precedenti commi, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, verrà applicata, per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010, la riduzione prevista dall'articolo 22, comma 7.

Articolo 24

(Disposizioni finanziarie transitorie per l'esercizio 2007)

1. Dal momento della costituzione dei suoi organi a norma del presente Regolamento, l'Agenzia subentra alla Scuola superiore della pubblica amministrazione nei suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed obblighi. Essa è, contestualmente, soppressa. Le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite alla Agenzia.
2. A decorrere dalla medesima data, sono, altresì, trasferite all'Agenzia le risorse di cui al comma 1, lettere *a, b, c, d, e, f, g*, dell'articolo 23, comma 1, nonché quelle iscritte nei bilanci delle Amministrazioni interessate in attuazione della Circolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 14 del 24 aprile 1995 e dei CCNL dell'Area 1 Dirigenza, che non risultino già effettivamente impegnate.
3. Sulle predette somme si procede ad una riduzione pari a 2,5 milioni di euro a norma dell'articolo 1, comma 586, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al complessivo risparmio di 3 milioni di euro, previsto dal comma 586, contribuisce,

altresì, la riduzione di 0,5 milioni di euro dello stanziamento per il 2007 destinato al Formez ed iscritto nella tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla voce Decreto legislativo n. 285 del 1999 – Riordino del Centro di Formazione e Studi (Formez)” , (U.P.B. 12.1.2.12 – Formez - cap. 5200 del bilancio del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

4. Alle occorrenti variazioni di bilancio provvede con proprio decreto il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Articolo 25

(Disposizioni transitorie e finali sulle strutture e sedi operative dell’Agenzia)

1. In prima attuazione, sono strutture e sedi operative dell’Agenzia e delle sue strutture autonome, di cui all’articolo 13 comma 7 del presente regolamento, le strutture e le sedi della SSPA e delle strutture autonome esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché le strutture trasferite all’Agenzia in applicazione dell’articolo 1, comma 585, lettera e, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli immobili che alla data del 1° gennaio 2007 risultavano utilizzati o comunque assegnati in uso alla SSPA e alle strutture autonome di cui all’ articolo 13, comma 7, ancorché eventualmente in corso di ristrutturazione, nonché gli immobili utilizzati alla medesima data dalle strutture trasferite all’Agenzia in applicazione dell’articolo 1, comma 585, lettera e, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, restano assegnati all’Agenzia e alle sue strutture autonome, o restano comunque in uso alle medesime, nei termini e con le modalità in vigore alla stessa data.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica e il Direttore dell’Agenzia del Demanio, d’intesa fra loro, predispongono, in coerenza con le finalità ed i compiti dell’Agenzia, un piano di razionalizzazione degli spazi e della logistica e verificano la possibilità di allocare negli medesimi immobili di cui al comma 2 gli organi dell’Agenzia di cui all’articolo 4 e le strutture operative di cui all’articolo 13, comma 2, comprese quelle dedicate ai nuovi compiti assegnati all’Agenzia dall’articolo 1, comma 581, della legge istitutiva. Qualora tale verifica dia, in tutto o in parte, esito negativo, gli stessi provvedono a identificare idonee soluzioni logistiche, anche mediante la assegnazione in uso all’Agenzia di immobili demaniali.

Articolo 26
(Norma di chiusura)

1. Ad esclusione di quanto espressamente previsto dalla legge istitutiva, dal presente decreto, dai decreti successivamente adottati ai sensi dell'articolo 1 comma 585 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dalle norme regolamentari emanate dall'Agenzia nell'esercizio della autonomia riconosciuta dall'articolo 1, comma 580, della medesima legge n. 296/2006, si applicano gli articoli 8 e 9 del dlgs 30 luglio 1999, n. 300.

NOTA – La Commissione ringrazia il Direttore della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno, Prefetto Mauro Zampini, il Rettore della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, prof. Giuseppe Pisauro, il Direttore dell'Istituto Diplomatico "Mario Toscano", Ministro Plenipotenziario Maurizio Enrico Serra, il Presidente del Formez, Carlo Flamment, il Capo di Gabinetto del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, cons. Alberto Stancanelli, il Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, avv. Danilo del Gaizo, per i suggerimenti, le indicazioni e i rilievi, e in generale per la collaborazione assicurata ai lavori della Commissione stessa. Essi non hanno tuttavia alcuna responsabilità delle conclusioni alle quali la Commissione è pervenuta, né della redazione del presente rapporto, della quale la Commissione ha l'esclusiva responsabilità.

ALLEGATO A

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO (O DI EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER IL 2007) 3 ottobre 2006

Articolo

(Riordino del sistema della formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

1. Allo scopo di concorrere alla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, di assicurare la qualità delle attività formative e di sostegno all'innovazione, e di fornire adeguato supporto alle amministrazioni nella selezione e qualificazione del personale con regolamento adottato, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nell'amministrazione pubblica, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni, anche modificando le disposizioni legislative vigenti è istituita la Scuola nazionale delle amministrazioni pubbliche – di seguito denominata Scuola - dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e contabile e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
2. Alla Scuola sono attribuiti i seguenti compiti: raccolta, elaborazione e sviluppo delle metodologie formative; ricerca sperimentazione e trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto delle pubbliche amministrazioni; accreditamento delle strutture di formazione; cooperazione europea ed internazionale in materia di formazione e innovazione amministrativa; raccolta, sviluppo e trasferimento delle migliori pratiche formative; supporto, consulenza e assistenza alle amministrazioni pubbliche nell'analisi dei fabbisogni formativi, nello sviluppo e trasferimento di modelli innovativi, nella definizione dei programmi formativi e dei bandi di gara per la scelta degli organismi pubblici o privati di cui al comma 6; coordinamento delle strutture pubbliche operanti un materia di formazione dei dipendenti pubblici.
3. Con il regolamento di cui al comma 1 si provvede a dare attuazione alle disposizioni contenute nei precedenti commi, a razionalizzare il sistema della formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di sostegno all'innovazione ed alla modernizzazione delle amministrazioni pubbliche ed a riordinare le relative strutture pubbliche o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, operanti a livello nazionale, nonché i loro strumenti di finanziamento, in modo da realizzare significative economie rispetto al complesso delle spese attualmente sostenute e da conseguire consistenti miglioramenti nella qualità e nei risultati dell'attività formativa e di sostegno all'innovazione, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) accorpamento delle strutture nazionali preposte a funzioni coincidenti o analoghe, con eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni;
 - b) precisa indicazione delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;
 - c) disciplina dell'organizzazione, della missione e dell'attività della Scuola nazionale delle amministrazioni pubbliche come struttura di governo e coordinamento unitario del sistema della formazione pubblica, atta ad assicurare la realizzazione di economie di scala e di scopo, a garantire la qualità delle attività formative e di sostegno all'innovazione, a concorrere alla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni ed al potenziamento delle attività di cooperazione internazionale nel settore della formazione e dell'innovazione amministrativa;
 - d) attribuzione alla Scuola nazionale delle amministrazioni pubbliche dei compiti previsti nel comma 2 e della funzione di selezione e formazione dei dirigenti dello Stato e, a richiesta, dei dirigenti delle Regioni e degli enti locali;
 - e) soppressione, con eccezione delle Scuole speciali di cui al comma 5 e della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione di dirigenti della pubblica amministrazione locale, delle strutture aventi finalità analoghe a quelle elencate nel comma 2, e attribuzione delle relative attività, risorse umane e finanziarie alla Scuola nazionale delle amministrazioni pubbliche, ivi compresi i rapporti di lavoro a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative o di progetto;
 - f) disciplina delle forme e delle modalità di accreditamento delle strutture pubbliche e private operanti nel settore della formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del sostegno all'innovazione e alla modernizzazione delle amministrazioni pubbliche.
 - g) trasferimento del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio presso gli organismi di cui alla precedente lettera e), oggetto della soppressione, nei ruoli organici del personale della Scuola, secondo i criteri di equiparazione tra figure professionali, stabiliti con decreto del Presidente del consiglio dei ministri adottato sulla base di apposito accordo con le organizzazioni sindacali. Il personale trasferito nei ruoli organici della Scuola mantiene il trattamento economico in godimento presso le strutture di provenienza.
4. La Scuola può formulare al Presidente del Consiglio e, per esso, al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione proposte di direttive in materia di reclutamento e formazione, elaborazione di metodologie formative, ricerca e sperimentazione delle innovazioni. La Scuola provvede altresì a rendere pubblici in apposita pagina del suo sito internet tutti i bandi di gara per attività di formazione di dipendenti di pubbliche amministrazioni.
5. Il reclutamento e la formazione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato sono affidati alla Scuola ed alle Scuole speciali, costituite per il reclutamento e la formazione del personale delle carriere diplomatica, prefettizia, militare e dei corpi di polizia.
6. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle riforme e dell'innovazione nell'amministrazione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore pubblico, stabilisce il numero di posti di dirigente dello Stato e degli enti pubblici nazionali messi a concorso dalla Scuola nazionale delle amministrazioni pubbliche, ripartendoli tra il concorso riservato a dipendenti pubblici in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e il concorso aperto ai cittadini dei paesi dell'Unione Europea in possesso di qualificata formazione universitaria. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

7. Salvo quanto disposto dal comma 5, le pubbliche amministrazioni si avvalgono, per la formazione e l'aggiornamento professionale dei loro dipendenti, di istituzioni o organismi formativi pubblici o privati dotati di competenza ed esperienza adeguate, a tal fine inseriti in un apposito elenco nazionale tenuto dalla Scuola nazionale delle amministrazioni pubbliche, che provvede alla relativa attività di accreditamento e certificazione, ai quali sono equiparati, ai fini del presente comma, le istituzioni e gli organismi analoghi riconosciuti ed accreditati, secondo i rispettivi ordinamenti, negli altri Stati membri dell'Unione europea.

8. Ai fini dello svolgimento delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale di propri dipendenti, da esse promosse, le pubbliche amministrazioni procedono alla scelta dell'istituzione formativa, nell'ambito di quelle di cui al comma 6, mediante procedura competitiva.

9. Nell'attività di coordinamento di cui al comma 2 la Scuola nazionale delle amministrazioni pubbliche è coadiuvata da un comitato di coordinamento composto dal direttore della medesima Scuola, dai direttori delle Scuole speciali di cui al comma 5 e dal direttore della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale;

10. Con successivo regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a:

a) definire l'organizzazione della Scuola nel rispetto dei principi generali in materia di organizzazione pubblica;

b) definizione della composizione degli organi della Scuola nazionale delle amministrazioni pubbliche in modo tale da assicurare una adeguata partecipazione di esperti della formazione e della innovazione amministrativa e di alti dirigenti pubblici, individuati anche su indicazione delle Regioni, delle autonomie locali e delle parti sociali;

c) istituzione, nell'ambito della Scuola, di un comitato scientifico formato di esperti italiani e stranieri di alta competenza e riconosciuto prestigio internazionale;

d) definire i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse di cui al comma 3 lettera e).

11. Con decreti del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Governo può adottare le misure transitorie necessarie per assicurare una rapida realizzazione del nuovo assetto del sistema della formazione pubblica di cui ai commi precedenti e per evitare interruzioni o ritardi nell'espletamento delle attività di formazione in essere. Tali misure non dovranno in nessun caso comportare maggiori oneri per il bilancio dello Stato.